

CASA DELLA MEMORIA DI URBISAGLIA ETS

Sede Legale: Urbisaglia (MC) – Corso Giannelli N. 45
Codice Fiscale 92039240434



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 13/6/2022

L'anno 2022, il giorno tredici del mese di giugno, alle ore 19.00, presso la sede legale ad Urbisaglia, in Corso Giannelli N. 45, si è riunita in prima convocazione, l'Assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "CASA DELLA MEMORIA DI URBISAGLIA ETS" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Variazione dell'articolo 10 dello Statuto sociale, come da richiesta del RUNTS della Regione Marche del 26/5/2022.

Sono presenti, direttamente o per delega, 15 soci su 15 aventi diritto: Salvucci Giovanna, Giubileo Paolo-Francesco in rappresentanza del Comune di Urbisaglia, con delega anche della Fondazione Giustiniani Bandini e Mucci Domenico, in presenza, mentre i soci di seguito elencati sono collegati in videochiamata: Loreti Michele in rappresentanza dell'Università degli Studi di Camerino, Adornato Francesco in rappresentanza dell'Università degli Studi di Macerata, Chinellato Piero, Marzocco Egizia, Pantanetti Giulio, Borgani Gianfranco, Ferrarini Emanuele, Chinellato Paola, Caraceni Lina, Salvucci Miria e Arrà Cristina.

Per il Consiglio Direttivo sono presenti: Salvucci Giovanna, Giubileo Paolo-Francesco, Chinellato Piero, Mucci Domenico, Ventrone Angelo, Loreti Michele, Marzocco Egizia, Pantanetti Giulio, Borgani Gianfranco, Ferrarini Emanuele e Caraceni Lina.

Assume la presidenza a norma di statuto Giovanna Salvucci, la quale propone come segretario Domenico Mucci, proposta che viene accettata all'unanimità dall'Assemblea.

Il Presidente dichiara che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e tutti i soci sono stati informati, pertanto, visti i presenti, dichiara l'Assemblea validamente costituita in prima convocazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, dello Statuto.

Fa presente ai convenuti che, a seguito della lettera della RUNTS della Regione Marche del 26/5/2022, pervenuta a mezzo PEC, occorre deliberare la variazione dell'ultimo comma dell'articolo 10 dello Statuto sociale approvato il 26/3/2022 in sede di costituzione dell'Associazione.

La variazione si rende obbligatoria nel rispetto dell'articolo 21, comma 3 del Codice Civile, che per lo scioglimento dell'Associazione prevede inderogabilmente la necessità del voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Il nuovo comma dell'articolo 10 dello Statuto è così formulato: *"L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo*

patrimonio ad altro Ente del Terzo Settore con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto, anche per delega”.

Dopo ampia ed esauriente discussione l'Assemblea all'unanimità, per alzata di mano,

Delibera

- di approvare la proposta di modifica dell'articolo 10 dello Statuto sociale, accogliendo la richiesta del RUNTS della Regione Marche del 26/5/2022;
- di delegare il Presidente a depositare il nuovo Statuto (Allegato “A”) all'Agenzia delle Entrate.

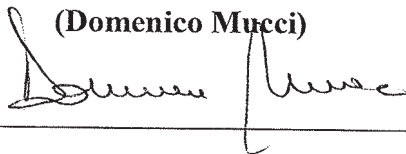
L'Assemblea delibera altresì di richiedere l'applicazione dei benefici di cui all'art. 82, commi 3 (esenzione dall'imposta di registro) e 5 (esenzione dall'imposta di bollo), del Decreto Legislativo n. 117 del 3/7/2017, in vigore dall'1/1/2018, in quanto la modifica approvata é dovuta alla necessità di adeguarsi a quanto previsto dallo stesso Decreto, come richiesto dal RUNTS.

Non essendoci null'altro da discutere e da deliberare la riunione si scioglie alle ore 19.20, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Urbisaglia, 13 Giugno 2022

IL PRESIDENTE
(Giovanna Salvucci)

IL SEGRETARIO
(Domenico Mucci)



ALLEGATO "A"

STATUTO

"CASA DELLA MEMORIA DI URBISAGLIA ETS"

ART. 1 – Denominazione, sede e durata

E' costituita l'Associazione, Ente del Terzo Settore, denominata "CASA DELLA MEMORIA DI URBISAGLIA ETS", che ha sede legale in Urbisaglia, Corso Giannelli N. 45; l'eventuale trasferimento della sede non comporta modifica al presente Statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

L'Associazione, a seguito dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore", diverrà ad ogni effetto di legge un Ente di Terzo Settore e potrà utilizzare l'acronimo ETS nella propria denominazione.

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 2 – Scopi dell'Associazione

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue, in via esclusiva o comunque prevalente, finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale. Assume la rappresentanza degli interessi degli associati di fronte alle amministrazioni, organi ed agenzie pubbliche, ai soggetti privati, a qualsiasi autorità giurisdizionale. Può associarsi ad enti o reti associative che svolgono attività d'interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

Oggetto e scopi dell'Associazione sono:

promuovere ed organizzare le attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore).

L'Associazione persegue finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale volte a recuperare la memoria delle persone e degli eventi che hanno interessato direttamente il "Campo di internamento di Urbisaglia" ed orientate ad affermare i valori della pace, della democrazia e della solidarietà mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

L'Associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale sopra elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

- raccolta e documentazione in forma cartacea e/o digitale di ciò che è in grado di testimoniare gli eventi e i protagonisti della vita del Campo di internamento;
- accoglienza di giovani, gruppi scolastici e visitatori che vogliano conoscere la storia del Campo e approfondire le tematiche della guerra e della pace nel Novecento, anche attraverso attività educative;
- organizzazione di incontri con esperti e testimoni;

- di ricerche e studi sulla storia del Campo, anche promuovendole attraverso l'assegnazione di borse di studio e il conferimento di premi;
- divulgazione degli studi e delle ricerche effettuati;
- ogni altra iniziativa compatibile e coerente con le attività di interesse generale sopra indicate.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con Decreto Ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste attività. Sarà cura del Consiglio Direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse documentando il carattere secondario e strumentale delle stesse nella relazione di missione.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali.



ART. 3 – Soci

Possono essere soci dell'Associazione le persone, fisiche e giuridiche (in persona del loro rappresentante legale), che condividono le finalità e i principi statutari dell'Associazione.

La partecipazione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando la facoltà per il Socio di esercitare il diritto di recesso.

È prevista la nomina di soci onorari su indicazione e deliberazione del Consiglio direttivo.

ART. 4 – Adesione all'Associazione

L'ammissione dei soci è libera.

La domanda di ammissione, sottoscritta dalla persona fisica o dal rappresentante legale della persona giuridica, va inoltrata al Consiglio Direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi, nonché al versamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Segretario o di altro incaricato dal Consiglio Direttivo, nel libro dei soci.

In caso di diniego, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che, se non appositamente convocata, delibera in occasione della successiva convocazione.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto in Assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

ART. 5 - Diritti dei Soci

Tutti i Soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati hanno diritto di elettorato attivo e passivo alle cariche sociali e diritto di voto su tutte le questioni poste all'ordine del giorno in Assemblea ordinaria o straordinaria.

I Soci hanno diritto di voto solo se in regola con il versamento della quota associativa.

Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee e di essere informati sulle attività dell'Associazione ed hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, rendiconti e registri dell'Associazione.

ART. 6 - Doveri dei Soci

I Soci hanno il dovere:

- di rispettare il presente Statuto;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
- di pagare annualmente la quota associativa ordinaria alla scadenza stabilita, oltre eventuali contributi deliberati in via straordinaria dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei Soci.

L'omesso versamento della quota associativa richiesta comporta la decadenza dalla qualità di Socio.

La quota e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non sono soggetti a rivalutazione e sono improduttivi di interessi.

L'Associazione si avvale dell'attività prestata in forma gratuita dai propri associati, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo e previo accordo con il socio interessato.

I Soci che hanno prestato la loro attività in favore dell'Associazione hanno diritto al rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata. Sui rimborsi decide il Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti valutata la situazione finanziaria dell'Associazione. Non sono ammessi rimborsi forfettari.

ART. 7 - Recesso ed esclusione del Socio

Il Socio può recedere dall'Associazione in ogni tempo mediante comunicazione scritta al Presidente o al Segretario inviata al domicilio digitale dell'Associazione.

Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, ovvero per altri gravi motivi, può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'esclusione deve essere adeguatamente motivata. Avverso il provvedimento di esclusione l'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi sessanta giorni all'Assemblea dei soci, la quale si pronuncerà in modo definitivo nella sua prima convocazione utile.

ART. 8 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea generale dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- L'Organo di Controllo monocratico o collegiale (se nominato)
- L'Organo di Revisione Legale dei Conti (se nominato).

Tutte le cariche sociali sono conferite per la durata di tre anni e sono rinnovabili.



In ipotesi di carica resasi vacante per qualsiasi motivo durante il mandato, salvo quanto previsto per il Presidente, il Consiglio Direttivo provvede a nuova nomina mediante cooptazione dei Soci votati e non eletti.

ART. 9 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci con diritto di voto. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente mediante avviso scritto da inviare ai Soci con qualsiasi mezzo di comunicazione almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la sede, l'ora e l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quinto dei Soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

Le sedute dell'Assemblea dei Soci possono aver luogo anche in videoconferenza; in tal caso ciascuno dei partecipanti deve poter essere identificato ed essere in grado di votare ed intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

All'Assemblea straordinaria spetta il compito di deliberare sui seguenti temi:

- modificazioni e adeguamenti dello Statuto;
- responsabilità dei componenti degli Organi dell'Associazione e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Competenze dell'Assemblea ordinaria sono:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- approvare in via definitiva il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo;
- approvare il regolamento dell'Associazione ed i suoi emendamenti;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- approvare le linee generali programmatiche dell'Associazione proposte dal Consiglio Direttivo;
- approvare in via definitiva l'importo della quota associativa annuale e sui contributi deliberati in via straordinaria dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 10 - Validità Assemblee

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente anche per delega la maggioranza assoluta degli iscritti aventi diritto di voto; mentre la seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti direttamente o per delega. Ciascun Socio ha diritto ad un voto. Non è ammessa più di una delega per ciascun Socio. Sono vietate le deleghe permanenti se non per i soci persone giuridiche.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno). Il sistema di votazione è quello dell'appello nominale, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

L'Assemblea straordinaria che delibera le variazioni dello statuto è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di 2/3 dei Soci aventi diritto al voto anche per delega ed è atta a deliberare con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega e delibera con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio ad altro Ente del Terzo Settore con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto, anche per delega.

ART. 11- Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di soci, da cinque fino a undici consiglieri, scelti tra i Soci eletti dall'Assemblea ed è presieduto dal Presidente. Il numero dei componenti varia in base al numero dei soci e viene fissato all'atto della nomina con delibera assembleare. Il Consiglio dura in carica tre anni e può essere rieletto. I soci persone giuridiche devono avere una adeguata rappresentanza all'interno del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno due membri ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

La convocazione contenente l'ordine del giorno, la data e la sede della riunione deve essere inviata con qualsiasi mezzo di comunicazione ai membri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di comprovata urgenza anche entro tre giorni.

Le sedute del Consiglio possono aver luogo anche in videoconferenza; in tal caso ciascuno dei partecipanti deve poter essere identificato ed essere in grado di votare ed intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti.

Il Consiglio Direttivo è organo di amministrazione e di gestione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo

- a) approva il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo annuali, che devono essere predisposti dal Tesoriere, visti dal Revisore dei Conti, se nominato, e sottoposti all'approvazione definitiva dell'Assemblea;
- b) elabora e dà esecuzione alle linee generali programmatiche approvate dall'Assemblea;
- c) delibera in via preventiva su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione da demandare all'approvazione definitiva dell'Assemblea;
- d) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività svolte dall'Associazione;
- e) si occupa di risolvere le controversie che possano insorgere fra l'Associazione ed i Soci;
- f) provvede sulla domanda di iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario e il Tesoriere, che può coincidere con il Segretario (se non si opta per l'elezione da parte dell'Assemblea dei soci).

ART. 12 - Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo; dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente ha funzione di indirizzo e di coordinamento dell'attività dell'Associazione e ne è responsabile. Ha l'obbligo di convocare le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee dei Soci, di presiederle e di dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può nominare procuratori per singoli atti.

In caso di sua assenza o impedimento temporaneo le funzioni del Presidente sono assunte dal Vice-presidente.

ART. 13 – Segretario

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo; dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Segretario opera sotto la direzione ed il controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario ha il compito di tenere aggiornati e conservare i libri generali dell'Associazione, che comprendono:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, nel quale sono trascritti i relativi verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario;
- b) i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) il libro dei Soci, contenente i loro dati anagrafici, gli indirizzi, le email ed i numeri telefonici.

Il Segretario è il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE n. 679/2016)

ART. 14 – Tesoriere

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo; dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Ha la responsabilità della gestione amministrativo-contabile dell'Associazione. A tale scopo deve possedere specifiche conoscenze in materia di rendicontazione.

Gestisce direttamente il conto corrente bancario su procura scritta del Presidente.

Provvede alla regolare tenuta dei libri contabili dell'Associazione con la registrazione di tutte le entrate e le uscite; rimette ad ogni Socio l'estratto conto sul pagamento di quote e contributi e provvede alla loro riscossione; provvede a pagare le spese di gestione dell'Associazione, per la cui prova conserva la relativa documentazione; redige il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo da sottoporre al visto del Revisore dei Conti, se nominato.

Compete al Tesoriere la redazione annuale della documentazione necessaria ai fini fiscali, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 15 – Organo di Controllo e di Revisione legale dei conti

L'Assemblea dei soci, qualora l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e successivi aggiornamenti, nomina un Organo di Controllo contabile monocratico o collegiale; qualora l'Assemblea deliberi di dotarsi di un organo monocratico deve essere eletto un componente effettivo ed uno supplente. Entrambi devono essere scelti tra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori legali, negli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro, oppure tra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche; possono essere sia soci che non soci. Qualora l'Assemblea si doti di un organo collegiale lo stesso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che possono essere sia soci che non soci, di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra le categorie sopra indicate. In entrambi i casi, organo monocratico o collegiale, si applica l'art. 2399 in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza. L'Organo di Controllo dura in carica per tre anni e può essere rieletto. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato l'Organo incaricato della Revisione Legale dei Conti. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'attività dell'Organo di Controllo deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso Organo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci



L'Assemblea dei soci, qualora l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e successivi aggiornamenti, nomina un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro; il Revisore Legale può coincidere con l'Organo di Controllo contabile qualora almeno un componente effettivo dell'organo di controllo interno sia anche iscritto nell'apposito registro dei revisori legali. L'Organo di Revisione dura in carica tre anni e può essere rieletto. L'Organo di Revisione ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. L'Organo di Revisione ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L'attività dell'Organo di Revisione deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso Organo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

ART. 16 - Risorse economiche, assenza dello scopo di lucro e raccolta fondi

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- quote e contributi ordinari e straordinari degli associati;
- sovvenzioni o aiuti finanziari di privati, Stato, enti o istituzioni;
- eredità, donazioni e legati;
- altre entrate compatibili con la normativa in materia.

L'Associazione può acquistare, disporre, possedere, ricevere, amministrare ogni tipo di bene, aprire conti correnti, stipulare contratti, firmare assegni, effettuare versamenti e prelevamenti.

Le attività svolte dall'Associazione non hanno scopo di lucro ed eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate devono essere utilizzate per lo svolgimento esclusivo dell'attività statutaria.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in forma indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

È fatto obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto consuntivo che rappresenti la situazione economica e finanziaria dell'Associazione.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione potrà esercitare attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Ciò potrà avvenire anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in ogni caso nel rispetto di ogni regola vigente.

ART. 17 - Bilancio consuntivo e preventivo

Il bilancio consuntivo dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre. E' formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Quando le entrate e i proventi sono inferiori al limite previsto dalla normativa vigente il bilancio consuntivo può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il bilancio consuntivo e preventivo sono predisposti dal Tesoriere, visti dal Revisore dei Conti (se nominato) ed approvati dal Consiglio Direttivo, depositati e consultabili presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati, per l'approvazione dell'Assemblea dei soci, entro il giorno trenta del mese di aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, con le maggioranze previste nel presente Statuto.

ART. 18 – Volontari

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, e nel caso in cui essi collaborino in modo non occasionale saranno iscritti in apposito registro.

I volontari non occasionali di cui si avvale l'Associazione saranno altresì assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

In materia di volontariato l'Associazione si conforma in ogni caso alle prescrizioni normative vigenti.

ART. 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 e successivi aggiornamenti, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 - Disposizioni finali

Tutte le clausole statutarie, la cui validità è vincolata all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) avranno efficacia a partire dalla data di iscrizione allo stesso Registro.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dal D.Lgs. n. 117/2017 e relativi decreti attuativi.

Urbisaglia, 13 Giugno 2022

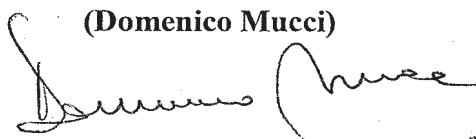
IL PRESIDENTE

(Giovanna Salvucci)



IL SEGRETARIO

(Domenico Mucci)



**Agenzia
Entrate**



Direzione Provinciale di Macerata

Ufficio Territoriale di Tolentino

Reg. in data 15 GIU 2022 Registro € 1
Aln. SSO Serie 3 Ipotecaria €
Esatto Catastale €
Bollo €
Trib. Spec. €
Tot € 1

IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO
Attilia Calzavara

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Angelo Donisi)

